



Comune di Pantelleria

Provincia di Trapani

ORDINANZA SINDACALE n. 58 del 03 GIU 2021

Oggetto: misure per la prevenzione degli incendi e la pulizia dei fondi.

IL SINDACO

quale Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24/02/1992 n. 225 e successive modifiche ed integrazioni

Premesso che ai sensi dell'art. 15 della legge 22 febbraio 1992, n. 225, il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile;

Considerato che il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, comprende la lotta agli incendi boschivi nelle attività di Protezione Civile;

Considerato che:

- l'isola di Pantelleria è caratterizzata da una complessa geo-morfologia legata alla sua natura litologica;
- il susseguirsi nel tempo delle masse laviche fra loro sovrapposte, ha dato origine ad un territorio prevalentemente montuoso e collinare, caratterizzato da paesaggi irregolari con scarpate ripide e scoscese e rare zone sub-pianeggianti nei pressi di alcune zone costiere o in corrispondenza di alcune depressioni calderiche;
- il territorio comunale, durante la stagione estiva, a causa sia delle elevate temperature climatiche e sia dei forti venti, è particolarmente esposto al rischio di innesco e propagazione di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti, con suscettività ad estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;
- il verificarsi di incendi, oltre a causare danni alle cose e all'ambiente, rappresenta un pregiudizio per la salute e l'incolumità pubblica e privata;

Ritenuto che in vista dell'approssimarsi di tale stagione, è necessario predisporre per tempo misure atte a prevenire l'insorgere e il diffondersi di incendi e ad evitare o, comunque, attenuare, la recrudescenza del fenomeno;

Visto il D.Lgs n.267 del 2000 "Testo Unico degli Enti Locali" con particolare riferimento all'art. 54, comma 4;

Visto il R.D. n° 3267 del 30/12/1923 e ss.mm.ii che dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale;

Vista la Legge Regionale 16 agosto 1974, n. 36;

Visto l'art. 34 della L.R. 29 dicembre 1975, n. 88, di recepimento della legge 1 marzo 1975, n. 47, che istituiva, in seno al Corpo forestale della Regione Siciliana, il Servizio Antincendi Boschivi, cui viene affidato il coordinamento dell'attività concernente la prevenzione e repressione degli incendi boschivi;

Sede: Piazza Cavour, 15 - 91017 PANTELLERIA

Sito internet: www.comunepantelleria.it

e-mail: sindaco@comunepantelleria.it

pec: camposindaco@pec.comunepantelleria.it



Comune di Pantelleria

Provincia di Trapani

Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, relativa al "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione", modificata e integrata dalle leggi regionali 19 agosto 1999, n. 13, 18 dicembre 2000, n. 26 e 14 aprile 2006, n. 14;

Visto in particolare il comma 2 dell'art.34 della predetta L.R. 16/96 e l'articolo 3, comma 3, lett. c) della Legge 21 novembre 2000, n.353, che determinano il periodo a rischio di incendio boschivo, nel periodo dal **15 giugno al 15 ottobre** di ogni anno;

Vista la legge n. 225/92, l'art. 108 del D.Lgs. n. 112/98 e la legge regionale n. 14/98, in materia di protezione civile;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Vista la L.R. 14 aprile 2006, n.14 che all'articolo 3 recepisce, nell'ambito del territorio regionale, le disposizioni della legge quadro sugli incendi boschivi del 21 novembre 2000, n°353;

Visto il D.Lgs n.152 del 2006 e ss.mm.ii. , recante "Norme in materia ambientale";

Visto l'art. 13 del D.Lgs. n. 205/2010 che ha riscritto l'art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006, disponendo, al comma 1 lettera f), che: **"paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso"**, se non utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente nè mettano in pericolo la salute umana, devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati, configurando, pertanto, il reato di illecito smaltimento di rifiuti, sanzionato dall'art. 256 comma 1 del sopracitato D.Lgs. n. 152/2006, la combustione sul campo dei residui vegetali;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007;

Visto il Piano Comunale per gli incendi d'interfaccia adottato con Determinazione Sindacale n. 16 del 30/06/2008;

Visto il Piano delle emergenze di protezione civile approvato Commissario Straordinario con le attribuzioni della Giunta Municipale n. 44 del 04/09/2012 ed i successivi aggiornamenti;

Visto il Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente del 30/09/2014, n. 12874, pubblicato sulla G.U.R.S. 17/10/2014, n. 44 "Disposizioni relative alla cautela per l'accensione dei fuochi nei boschi e provvedimenti per la prevenzione degli incendi";

Visto il D.Lgs n.1 del 2018 "Codice di protezione civile" che all' art. 3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità e all'art. 16, comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

Visto l'art. 14, comma 8 lettera b) del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. n. 116/2014 che testualmente recita: **"al decreto legislativo n. 152 del 2006, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: b) all'articolo 256-his dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: <<6-his. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o puliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.>>"**;

h



Comune di Pantelleria

Provincia di Trapani

Visto il vigente “Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli Incendi Boschivi” approvato il 12 dicembre 2020 e pubblicato sul sito del Corpo Forestale della Regione Siciliana in adempimento di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, della Legge 353/2000;

Constatato che, in particolare nella stagione estiva il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

Tenuto conto delle analisi e delle informazioni sull'andamento del fenomeno incendi contenute nel piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi redatto ai sensi della L. 353/2000 dal quale, si evince tra l'altro che, il periodo maggiormente a rischio di incendi boschivi, per il territorio comunale, è quello compreso fra il 15 giugno e il 15 ottobre di ogni anno;

Atteso che:

- il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art.54, comma 4, del D.Lgs n. 267 2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- con nota prot. n 0009975 del 31/05/2021 è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Trapani dell'adozione della presente ordinanza;

Considerato che, ai sensi della L.R. n. 14 del 14 aprile 2006 e del Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente del 30/09/2014, n. 12874, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, dal 15 giugno al 15 ottobre di ogni anno la combustione di residui vegetali agricoli e forestali;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

Richiamata la propria ordinanza n. 35 del 27 maggio 2020;

Su proposta del Responsabile del Settore II



ORDINA

1. DIVIETI:

- A) I proprietari e/o possessori/detentori a qualsiasi titolo, di aree libere, all'interno e/ o all'esterno del centro abitato, di terreni boschivi, agricoli e non, devono provvedere entro il **15 giugno** di ogni anno, al diserbo ed alla pulizia dell'area posseduta da qualsiasi materiale o rifiuto infiammabile e, comunque, alla rimozione di ogni elemento e condizione che rappresenti pericolo per l'igiene e la pubblica incolumità.
- B) I proprietari e/o possessori/detentori di cui alla precedente lettera A) sono tenuti, entro lo stesso termine del **15 giugno**, a realizzare lungo i confini con strade, sentieri ed edifici, adeguate piste tagliafuoco di larghezza non inferiore a mt 10,00.
- C) Ogni cittadino, anche turista o gitante, deve attenersi alle prescrizioni su esposte e collaborare nelle attività di segnalazione ed intervento.
- D) Chiunque, trovandosi in presenza di un incendio boschivo e di vegetazione deve darne immediato avviso tramite il numero telefonico dedicato 1515 al Corpo Forestale della Regione Siciliana o tramite il numero telefonico 115 ai Vigili del Fuoco.
- E) Gli Enti interessati (Liberio Consorzio Comunale di Trapani, Corpo forestale, ecc.), entro il 15 giugno, devono provvedere al decespugliamento ed alla rimozione di vegetazione erbacea e/o arbustiva e di eventuali rifiuti presenti lungo i cigli e le scarpate stradali nonché lungo i sentieri di accesso ad aree protette, nel rispetto delle norme vigenti, compreso il Codice della Strada.
- F) Tutti i soggetti sopra indicati dovranno mantenere le condizioni di sicurezza realizzate a norma della presente ordinanza, fino al **15 ottobre** di ogni anno.
- G) **Dal 15 giugno al 15 ottobre**, stante l'elevato rischio di incendi boschivi, in tutto il territorio comunale è assolutamente vietato:
- far brillare mine o usare esplosivi, in assenza di apposite autorizzazioni, licenze, nulla osta rilasciate dalle competenti Autorità;
 - abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro materiale acceso o allo stato di brace o che, in ogni caso, possa innescare o propagare il fuoco;
 - ai conducenti di veicoli dotati di marmitte catalitiche, fermare il mezzo a caldo al di sopra di sterpi, materiale vegetale seccaginoso o, comunque, soggetto ad infiammarsi per le temperature elevate;
 - all'interno delle aree boscate e campestri, usare apparecchi a fiamma o elettrici, per tagliare metalli nonché usare strumenti che producano faville o braci;
 - compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendi;
- H) E' consentita la combustione in loco di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco, soltanto in presenza di tutte le seguenti condizioni:
- nel periodo che va **dal 16 Ottobre al 14 giugno** di ogni anno, durante le ore antimeridiane, dall'alba al tramonto;
 - il quantitativo massimo giornaliero di materiale agricolo da bruciare, non deve superare i 3 metri steri per ettaro e la combustione è consentita in piccoli cumuli, occupanti ciascuno un'area non superiore



a mq 1 (uno);

- I) i proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare macchine agricole, hanno l'obbligo, durante le lavorazioni agricole, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille.

J) DISPOSIZIONI PER GLI ENTI DI GESTIONE DI INFRASTRUTTURE E SERVIZI

Agli Enti di gestione di infrastrutture e servizi, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni e di quelle regionali istituite ai sensi della L.R. 6 maggio 1981, n. 98, recante «Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali», e successive modificazioni, si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I predetti gestori dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere sedi stradali al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

K) ATTIVITÀ AD ALTO RISCHIO ESPLOSIVO

Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell'attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione Siciliana onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

L) FUOCHI PIROTECNICI E FIAMME LIBERE

Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici.



Il Sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi.

Il Sindaco, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia municipale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.

M) OBBLIGO DI REALIZZAZIONE DELLE FASCE PROTETTIVE

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggiera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, deve essere comunque realizzata entro il 15 giugno di ogni anno.

N) DIVIETI PER LA BRUCIATURA DELLE STOPPIE E DEI RESIDUI VEGETALI

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo di campi a coltura cerealicola o foraggiera il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di validità del provvedimento regionale di definizione del periodo di massima pericolosità.

O) DIVIETO DI BRUCIATURA DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA SU TERRENI INCOLTI E A RIPOSO E LORO GESTIONE

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo entro il 15 giugno di ogni anno di realizzare, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 10 metri [lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

2. PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

A) AREE BOScate

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura dei viali



parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno quindici metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.

Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

B) ATTIVITÀ TURISTICHE E RECETTIVE

Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali.

Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

3. VIGILANZA E SANZIONI

A) VIGILANZA

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

B) SANZIONI

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.



Comune di Pantelleria

Provincia di Trapani

4. NORME APPLICABILI

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi emanato ai sensi della legge regionale 16/1996 e 14/2006.

AVVERTE

- che, trascorso inutilmente il termine assegnato e in ogni altro caso di violazione della presente ordinanza, fermo restando quanto espressamente previsto dalla normativa penale in materia, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00;
- che in caso di omessa adozione delle prescritte misure, si procederà all'esecuzione d'ufficio in danno e al conseguente recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione oltre che la denuncia del fatto all'A.G. competente;
- che restano salvi gli eventuali ed ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari;
- che nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'insacco d'incendio durante il periodo **dal 15 giugno al 15 Ottobre** di ogni anno, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.032,00 e non superiore ad euro 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21/11/2000 e s.m.i.;

RICORDA

- che su ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:
 - Distaccamento Vigili del Fuoco di Pantelleria (Tel. 0923/911831);
 - Distaccamento Corpo Forestale di Pantelleria (Tel. 0923/916524 - 349/7189135);
 - Carabinieri Forestali c/o Parco Nazionale Isola di Pantelleria (Tel. 0923/569412)
 - Protezione Civile Comunale di Pantelleria (Tel. 320/4396528 - 3204396535);
 - Stazione Carabinieri di Pantelleria (Tel. 0923/911109);
 - Comando Polizia Municipale (Tel. 0923/695045 - 3204396534).

DISPONE

- che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Pantelleria e sul sito internet istituzionale, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio di Pantelleria.



Comune di Pantelleria

Provincia di Trapani


- che le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza e dell'adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori.

DISPONE ALTRESI'

la notifica del presente provvedimento a mezzo PEC:

- Alla Prefettura di Trapani - Ufficio Territoriale del Governo;
- Al Parco Nazionale Isola di Pantelleria;
- Al Comandante dei Carabinieri Forestali;
- All'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani;
- All'Azienda delle Foreste Demaniali di Trapani;
- Al Comandante del Distaccamento Forestale di Pantelleria;
- Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Trapani;
- Al Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Pantelleria;
- Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile;
- Al Comandante della Stazione Carabinieri di Pantelleria;
- Al Comandante della Brigata della Guardia di Finanza di Pantelleria;
- Al Libero Consorzio Comunale di Trapani;
- Al Comando di Polizia Municipale di Pantelleria;
- Al Responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Palermo, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".



IL SINDACO

Vincenzo Vittorio Campo

